



CAMERA PENALE DI ALESSANDRIA

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Alessandria, li 20 dicembre 2022

Care Amiche, cari Amici,

in sede di applicazione del protocollo riguardante l'applicazione pena su richiesta delle parti in tema di violazione di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. il dott. Stefano Tacchino, nell'esprimere soddisfazione per il buon funzionamento del protocollo che ha trovato generalizzata applicazione contribuendo ad una fattiva riduzione dei tempi, processuali e non, ha individuato un paio di refusi che ne giustificano la correzione.

Qui di seguito li indico in dettaglio.

a) Per effetto dell'ultima modifica del protocollo adottata su proposta del precedente Direttivo diretta ad eliminare gli aumenti del periodo di sospensione della patente di guida a fronte della circostanza aggravante dell'orario notturno, alcune ipotesi erano rimaste invariate, segnatamente quelle di cui alla lettera 3b), 3f), 4b), 5b), e 5f), sia nel modello che prevede la concessione delle circostanze attenuanti, sia in quello che le esclude.

Per quanto si tratti di ipotesi marginali riguardanti i casi nei quali non è consentita la confisca del veicolo poiché appartenente a terzi con la conseguente necessità di raddoppiare il periodo di sospensione della patente di guida, si è comunque ritenuto di procedere alle necessarie correzioni.

b) Si è riscontrata una inesattezza – aspetto meramente formale, senza apprezzabili conseguenze in punto pena o sanzioni amministrative accessorie, atteso che l'aumento di 100,00 euro dell'ammenda è influente sul numero di giorni di lavori di pubblica utilità – nell'ipotesi di cui alla lettera 6b) della sola tabella con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nella premessa del protocollo si dice: *“nell’ipotesi di rifiuto dell’accertamento commesso dal neo patentato o da chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose sanzionato dall’art. 186 bis comma 6 C.d.S. non opera il divieto di bilanciamento della circostanza aggravate in virtù dell’omesso richiamo del comma 4 del medesimo articolo ”* nel caso di cui alla lettera 6b), invece, la pena base è stata dapprima aumentata per la circostanza aggravante e, poi, diminuita per le attenuanti generiche.

Il nuovo testo del punto 6b) sarà pertanto il seguente:

“6b) commesso da neo patentato o da persona che esercita professionalmente attività di trasporto di persone o cose riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 186 bis co. 6 CdS pena base mesi 9 di arresto e 2.100,00 € di ammenda; ridotta ex art. 444 c.p.p. a mesi 6 di arresto e 1.400,00 € di ammenda”

Fermo il resto.

Trasmetto, comunque, copia del protocollo così come aggiornato.

Un saluto cordiale.

